

Varese 4 gennaio 2018

Esponiamo alcune norme di interesse generale previste nella Legge di Bilancio 2018. La Legge è composta da un articolo unico suddiviso in oltre un migliaio di commi.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE -COMMI 100 - 115

I commi da 100 a 107 disciplinano un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di **trentasei mesi**, destinato ai **datori di lavoro privati** che, a partire dal **1° gennaio 2018**, assumono, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato** soggetti con **età inferiore a 30 anni** che **non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o **con altri datori di lavoro**. Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

Limitatamente alle **assunzioni** effettuate entro il **31 dicembre 2018**, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che **non** abbiano compiuto i **35 anni di età**, a parità delle altre condizioni.

L'incentivo si sostanzia

- nell'**esonero** dal versamento del **50% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro,
- per un periodo **massimo di 36 mesi**,
- nel **limite di 3.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L'incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, **hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la **perdita dell'incentivo** stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- in caso di **prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017**, di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- nel caso di **trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018**, di un **contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo **non trova applicazione**, invece, per i **datori di lavoro domestico** e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 prevede l'**esonero totale dai contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, di

- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro** per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.**

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE - COMMI 46 - 56

La Legge di Bilancio 2018 introduce uno specifico **credito di imposta** per le imprese che investono in **formazione del personale**.

Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **40% del costo aziendale del personale** occupato in attività di **formazione** nei campi delle conoscenze delle **tecnologie informatiche** previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali *“big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”*.

Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di **formazione “ordinaria” o “periodica”** del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.

Si sottolinea che il credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di 300.000 euro** per ciascun beneficiario per le suddette attività di formazione convenute mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;
- è utilizzabile nel **periodo di imposta successivo** a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta;
- non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;

- viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, riguardante la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

È demandata ad **apposito decreto** del MISE l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle **disposizioni attuative** necessarie (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e cause di decadenza dal beneficio).

BONUS 80 EURO - COMMA 132

Il comma 132 interviene sulla disciplina del Bonus 80 euro (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus. L'importo spettante a tale titolo sarà così determinato:

Reddito complessivo (RC)	Bonus spettante
Non superiore a euro 24.600	euro 960
Compreso tra euro 24.600 e euro 26.600	euro 960 x $\frac{(26.600 - RC)}{2.000}$
Superiore a euro 26.600	-

PREMIO NASCITE - COMMI 248 E 249

Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l'assegno di **960 euro annui** previsto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 (ISEE richiedente fino a € 25.000; raddoppiato se ISEE fino a € 7.000).

Tale importo

- è **erogato direttamente** dall'INPS in **quote mensili**, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre** alla formazione del **reddito complessivo** (art. 8 TUIR);
- è **corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età** ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO - COMMI 252 E 253

Il comma 252 **innalza a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati **fiscalmente a carico**, limitatamente per i **figli di età non superiore ai 24 anni**.

Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il 1° gennaio 2019.

POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI - COMMI 768 - 770

I commi 768 e 769 prevedono, con l'introduzione della nuova **lett. f-bis)** al **comma 1 dell'art. 15 del TUIR**, la detrazione IRPEF, pari al 19% sui premi per le assicurazioni aventi

ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La suddetta disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - COMMI 910 - 914

A decorrere **dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, **non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Sono **esclusi** dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:

- costituiti con le **pubbliche amministrazioni**;
- **domestico**, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai datori di lavoro che violano l'obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

Per approfondire sono disponibili corpose circolari in merito alla legge di bilancio 2018 che inviamo su semplice richiesta:

SEAC (da cui è tratta la presente sintesi)

FISCO E TASSE: relativa alla normativa lavoro

FISCO E TASSE: relativa alla normativa fiscale.

Sul sito inseriamo: la presente circolare, l'intera Legge di Bilancio 2018 (Legge 2015 del 27 dicembre 2017) ed alcuni riferimenti ad articoli di Legge qui citati.